



Città di Monopoli

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE**

(deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 31 marzo 2009)

ULTIMO AGGIORNAMENTO EFFETTUATO:
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 58 DEL 17/12/2019

(le modifiche apportate con tale deliberazione sono evidenziate in grassetto)

SOMMARIO

ART. 1 - Oggetto del regolamento.....	3
ART. 2 - Procedura per l'ottenimento della concessione	3
ART. 3 - Deposito cauzionale	4
ART. 4 - Durata, rinnovo, rinuncia, revoca, sospensione e decadenza della concessione.....	4
ART. 5 - Obblighi del concessionario	5
ART. 6 - Occupazioni abusive	5
ART. 7 - Agevolazioni	6
ART. 8 - Suddivisione del territorio comunale	7
ART. 9 - Entrata in vigore.....	14

ART. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 507/93 e dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i. e disciplina l'applicazione della Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di TOSAP e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso.

ART. 2 - Procedura per l'ottenimento della concessione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale, in qualsiasi modo o per qualsiasi scopo, anche temporaneamente, spazi e aree pubbliche come definiti dal D.Lgs. 507/93, presenta un'apposita domanda all'Ufficio competente almeno 30 giorni prima per quanto riguarda le occupazioni di natura temporanea e 60 giorni prima per quanto riguarda le occupazioni di natura permanente.
2. La domanda viene redatta utilizzando il modulo predisposto dall'ufficio competente.
3. Ove la domanda risulti incompleta o nell'ipotesi in cui il responsabile del procedimento reputi opportuno, in relazione al tipo di occupazione richiesta, la presentazione di un progetto grafico o di una planimetria in scala adeguata a firma di tecnico abilitato, nella quale si rappresenta l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza, tale responsabile del procedimento richiede la trasmissione degli atti, documenti, dati e notizie necessari ai fini dell'istruttoria. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e decorre nuovamente dal ricevimento degli atti richiesti.
4. La domanda di concessione è corredata di tutte le illustrazioni (disegni, fotografie, ecc.) e degli allegati che lo stesso ufficio comunale ritiene di richiedere per l'istruttoria. La domanda è altresì corredata del permesso per costruire o della D.I.A. secondo quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia, nel caso in cui sia prevista la realizzazione di manufatti. L'ufficio competente procede all'istruttoria della concessione del bene richiedendo apposito parere alla Polizia municipale per quanto attiene alla prescrizioni del codice della strada e del relativo regolamento di attuazione e, se del caso, all'ufficio tecnico per quanto concerne gli aspetti di carattere urbanistico. Vengono acquisiti dal servizio competente gli eventuali pareri di competenza di altri uffici richiesti per la particolare natura dell'occupazione.
5. La concessione avente carattere temporaneo si intende rilasciata con atto dell'ufficio competente. La concessione avente carattere permanente si intende perfezionata con la stipula di apposito contratto – disciplinare con spese a carico del concessionario, previo apposito atto di concessione.
6. L'esecutività dell'atto di concessione relativamente alle occupazioni temporanee è subordinata al pagamento della TOSAP come determinata nel medesimo atto. L'esecutività della concessione relativamente alle occupazioni permanenti è subordinata al pagamento della TOSAP come determinata nel medesimo atto nei termini previsti dall'art. 50 del D. Lgs. 507/93 e alla successiva stipula del contratto – disciplinare. L'ufficio competente può subordinare l'esecutività dell'atto di concessione al previo ottenimento di permessi, autorizzazioni, licenze, pareri obbligatori di competenza di altri uffici o di altri enti.
7. La concessione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a propria cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.
8. Qualora le occupazioni non siano concesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, nei casi di

occupazioni di spuntisti e simili, l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa.

9. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico connesse a cartelli e poster pubblicitari, impianti a messaggio variabile o a led luminosi e impianti pubblicitari di servizio, chioschi e simili, gazebo, pedane, parcheggi e aree di sosta private, aree delimitate per ogni tipo di attività, il Comune individua i siti su cui installare gli impianti, previa pubblicazione di apposito bando sul sito internet comunale. In ogni caso, è vietata l'installazione di tali impianti al di fuori di procedure comparative, salvo i casi di primo rinnovo o voltura, per i quali restano valide le procedure ordinarie¹.

ART. 3 - Deposito cauzionale

1. Le occupazioni comportanti manomissioni del suolo pubblico o successivi eventuali oneri a carico dell'Amministrazione sono subordinate al versamento di una cauzione o alla sottoscrizione in favore del Comune di una polizza fideiussoria assicurativa o bancaria senza il beneficio di escussione di cui all'art.1944 comma 2 codice civile, a garanzia del rispetto degli obblighi e delle prescrizioni.

2. L'entità della cauzione sarà pari al 30% dell'importo in euro dei lavori o dei successivi oneri stimati.

3. La cauzione, non fruttifera di interessi, sarà restituita e la polizza sarà svincolata alla scadenza della concessione, entro il termine di giorni 30 dalla stesura, in contraddittorio, di un verbale da parte dell'Ufficio tecnico comunale, attestante il ripristino dello stato dei luoghi e l'inesistenza di danni.

ART. 4 - Durata, rinnovo, rinuncia, revoca, sospensione e decadenza della concessione

1. Le concessioni aventi natura permanente non possono avere durata superiore a nove anni, fatte salve le concessioni a seguito di installazione di mezzi pubblicitari a seguito di progetti particolareggiati, per le quali si applicano le disposizioni del piano generale degli impianti pubblicitari.

2. La cessazione volontaria di qualsivoglia occupazione prima del termine stabilito nell'atto di concessione non dà diritto a restituzione del tributo versato.

3. Alla scadenza della concessione, il concessionario è obbligato a restituire il bene concesso nello status quo ante; eventuali manufatti realizzati anche provvisoriamente dovranno essere rimossi a cura e spese del concessionario, entro la medesima scadenza.

4. In caso di inadempimento, vi provvederà d'ufficio l'Amministrazione con diritto di rivalsa a carico del concessionario.

5. Il concessionario è responsabile per eventuali danni arrecati al bene concesso.

6. Per le occupazioni permanenti, la concessione cessa alla scadenza, salvo rinnovo su istanza dell'occupante da presentarsi prima di 90 giorni dalla scadenza. L'istruttoria del rinnovo segue la medesima procedura disciplinata dall'art. 2 del presente regolamento.²

7. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua destinazione pubblica, l'Amministrazione ha la facoltà di revocare unilateralmente la concessione, senza indennizzo alcuno, fatta salva l'applicazione dell'art. 41 del D. Lgs. 507/93.

8. La revoca è disposta dall'ufficio competente con apposito provvedimento, assegnando al concessionario

¹ Comma aggiunto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 20 luglio 2011 e successivamente così modificato con le deliberazioni del Consiglio comunale n. 23 del 04 luglio 2012 e n. 31 del 31 luglio 2014.

² Comma così modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 22 dicembre 2014.

un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di ripristino dello stato dei luoghi, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salva rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente.

9. E' in facoltà dell'Amministrazione, altresì, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero temporaneo delle aree concesse, senza indennizzo alcuno, fatta salva l'applicazione dell'art. 41 del D. Lgs. 507/93.

10. Costituiscono cause di decadenza della concessione, con l'obbligo per il concessionario di sgomberare senza indugio l'area occupata, ripristinando lo stato dei luoghi e con rivalsa dei maggiori danni a carico dell'ente:

- la violazione delle condizioni previste nell'atto di concessione o nel contratto;
- la violazione di norme di legge o regolamentari vigenti in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche;
- l'uso improprio ovvero difforme da quello autorizzato dello spazio occupato;
- il mancato pagamento della TOSAP.

ART. 5 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto a:

- custodire e usufruire del bene concesso con la dovuta diligenza;
- curare la manutenzione del bene concesso delle opere realizzate, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- evitare intralci alla circolazione di veicoli e pedoni;
- osservare le eventuali ulteriori prescrizioni contenute nell'atto di concessione e/o nel contratto;
- esibire l'atto di concessione unitamente alle relative attestazioni di pagamento ad ogni richiesta del personale addetto al servizio, della polizia municipale e della forza pubblica.

2. Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute a terzi.

ART. 6 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la previa concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate, altresì, abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o del relativo contratto;
- che si protraggono oltre il termine della loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo, oltre la data di revoca o di decadenza della concessione medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, il Servizio competente, previa contestazione delle relative violazioni, ordina agli occupanti la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo. Decorso inutilmente il tempo assegnato, il Servizio procederà d'ufficio a rimuovere i materiali e ad effettuare i lavori, fatta salva ogni ulteriore pretesa risarcitoria.

3. Le occupazioni abusive sono soggette, oltre che alla tassa di occupazione del suolo pubblico alle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

ART. 7 - Agevolazioni

1. Non sono assoggettate al pagamento della TOSAP le occupazioni rappresentate da tende o simili, fisse o retrattili, e dalle scalinate prospicienti le abitazioni e quelle rappresentate da fioriere ubicate nel centro storico.³
2. Sono inoltre esenti dal tributo, in aggiunta alle ulteriori agevolazioni previste dalla normativa vigente, le seguenti occupazioni occasionali:
 - a. le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - b. le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
 - c. le occupazioni di durata non superiore a 6 ore per l'attuazione di manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali e di beneficenza, celebrative, sportive e del tempo libero purché l'area occupata non ecceda i 10mq;
 - d. le occupazioni momentanee di durata non superiore a 12 ore con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi;
 - e. le occupazioni effettuate da soggetti terzi nell'ambito di programmi di manifestazioni turistiche, ricreative, sportive, culturali o di marketing territoriale organizzati dal Comune a condizione che le stesse non prevedano l'esercizio alcuno di attività commerciale⁴;
 - f. le occupazioni effettuate da soggetti terzi compresi nell'elenco di seguito riportato e che non prevedono l'esercizio alcuno di attività commerciale:
 - O.N.L.U.S. (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) regolarmente iscritte all'Anagrafe Unica delle Onlus;
 - A.P.S. (associazioni di promozione sociale) iscritte nel relativo Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale oppure nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
 - Organizzazioni di volontariato iscritte nel relativo registro di cui alla legge 266/91;
 - A.S.D. (associazioni sportive dilettantistiche) iscritte nel relativo registro tenuto presso il C.O.N.I. o eventualmente associate ad Enti di promozione sportiva regolarmente riconosciuti dal C.O.N.I. e iscritte nell'apposito registro;
 - O.N.G. (organizzazioni non governative) ai sensi della legge 49/87;
 - Associazioni sindacali e di categoria aderenti ad organizzazioni aventi articolazioni a carattere nazionale e territoriale locale;
 - Associazioni dei consumatori iscritti nel registro nazionale, regionale o comunale⁵.
 - g. le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni religiose, organizzate dalle parrocchie o dai comitati parrocchiali nell'ambito delle festività rionali e delle festività svolte nelle contrade, di cui all'art. 27, comma 1, lettera b2), del Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche.⁶**

2 bis. Il tributo è ridotto del 30% nel caso in cui le occupazioni effettuate dai soggetti terzi compresi nell'elenco di cui al punto f) dell'art. 7, comma 2 del presente regolamento, hanno come fine la promozione di prodotti e/o servizi tipici locali⁷.

³Comma così modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 06 marzo 2010.

⁴ Comma così modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 20 luglio 2011.

⁵ Comma così modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 20 luglio 2011.

⁶Lettera aggiunta con la deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 21 dicembre 2015 e, successivamente modificata con la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 17 dicembre 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

⁷ Comma aggiunto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 20 luglio 2011.

2 ter. [...]⁸

3. Il tributo è ridotto del 10% per gli esercizi di vicinato ed i pubblici esercizi ubicati nel centro storico, così come delimitato dal competente regolamento comunale⁹.

ART. 8 - Suddivisione del territorio comunale

1. Ai fini della graduazione della tassa a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate nelle seguenti categorie:

1° CATEGORIA

- Via ACCADEMIA FILOSOFICA EBRAICA
- Via ACCADEMIA DEI VENTURIERI
- Via PAOLO FRANCESCO AFFATATI - *dall'incrocio di Via N. Sauro alla fine*
- Via DANTE ALIGHIERI
- Via LUDOVICO AROSTO - *dall'inizio e fino all'incrocio di Via G. Leopardi*
- Via FRATELLI BANDIERA
- Via TENENTE BARLETTA
- Via GIOVANNI BARNABA
- Via UGO BASSI – *dal nr. 26 alla fine*
- Cala BATTERIA
- Via CESARE BATTISTI
- Via NINO BIXIO
- Via CADORNA - *dal nr. 10 alla fine e dal nr. 19/D alla fine*
- Via CALATAFIMI
- Via TEN. COL. P. CAMICIA
- Via CAPPUCCINI – *dal nr. 1 al nr. 95 e dal nr. 2 al nr. 104*
- Via CASTELFIDARDO
- Vico CASTELFIDARDO
- Via CAVOUR
- Via CIALDINI
- Via CONTE DI TORINO
- Via CAPORALE CONTENTO
- Via COSTANTINO DA MONOPOLI
- Via BENEDETTO CROCE
- Piazza GABRIELE D'ANNUNZIO
- Via ALCIDE DE GASPERI
- Via GIUSEPPE DEL DRAGO
- Via ARMANDO DIAZ
- Via DIETA DI MONOPOLI
- Via GIUSEPPE DI VITTORIO
- Via DUCA D'AOSTA
- Via LUIGI ENAUDI
- Via ALBERT EINSTEIN

⁸ Comma abrogato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 04 luglio 2012.

⁹ Comma aggiunto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 29 marzo 2011.

- Via EUROPA LIBERA
- Via FIUME
- Via ORAZIO FIUME – *dal nr. 25 al nr. 59*
- Largo FONTANELLE
- Via UGO FOSCOLO
- Via FRACANZANO
- Via G. GALILEI
- Via BARONE GHEZZI
- Via GIOBERTI
- Via GIOVANNI GIOLITTI
- Via GIOVANNI XXIII
- Via GIOVANNI PAOLO I
- Via ACHILLE GRANDI – *dal nr. 1 al nr. 21 e
dal nr. 2 fino all'incrocio con Via A. Muolo*
- Via EMILIO INDELLI
- Via LUIGI INDELLI
- Via BERNARDO ISPLUES
- Via UGO LA MALFA
- Via GIORGIO LA PEZZAIA
- Via GIORGIO LA PIRA
- Via LEONE XII
- Via GIACOMO LEOPARDI
- Via LEPANTO - *dal nr. 1 al nr. 125 e dal nr. 2 al nr. 136*
- Via CARLO LEVI
- Via ANTONIO LIGABUE
- Via MAGENTA
- Corso PINTOR MAMELI – *dal nr. 1 al nr. 59*
- Via PADRE P. MANGHISI
- Via MANIN
- Piazza MANZONI
- Via G. MARCONI
- Via REGINA MARGHERITA
- Via MARINA DEL MONDO – *dal nr. 1 al nr. 11*
- Via MARSALA
- Via MARTIRI DELLA RESISTENZA
- Via MARTIRI 16.3.78
- Via G. MAZZINI
- Via A. MENGANO¹⁰
- Piazza MILITE IGNOTO
- Via T. MORO
- Via F. MUCIACCIA
- Via G. MUNNO
- Via A. MUOLO
- Via PALESTRO
- Via PASSIONISTI
- Via GABRIELE PEPE
- Via GIOVANNI PEPE
- Via LUIGI PEPE

¹⁰ Come modificata con la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 29 marzo 2011.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

- Via L. F. PEPE
- Via I. PERRICCI
- Via PETRACCA
- Via PIO XXII
- Via L. PIRANDELLO
- Via R. PIRANO
- Via CAP. PIRRELLI
- Via C. PISONIO
- Largo PLEBISCITO – *dal nr. 1 al nr. 10 e dal nr. 14/A al nr. 20*
- Via GIUSEPPE POLIGNANI
- Cala PORTO BIANCO
- Cala PORTO ROSSO – *solo lato Nord*
- Via PRIMAVERA DI PRAGA
- Via PROCACCIA – *dal nr. 1 al nr. 139/A e dal nr. 2 al nr. 56/A*
- Via S. QUASIMODO
- Via RATTAZZI
- Via REGINA PACIS
- Via RICASOLI
- Via RICCIOTTI
- Viale DELLE RIMEMBRANZE
- Via ROMA
- Vico ROMANELLI
- Via NAZARIO SAURO – *dal nr. 2 al nr. 10/E e dal nr. 1 al nr. 15*
- Via AURELIO SERENO
- Via MUZIO SFORZA
- Via IGNAZIO SILONE
- Largo STAZIONE
- Piazza S. ANTONIO
- Via VECCHIA S. ANTONIO – *dal nr. 2 al nr. 35 e dal nr. 2 al nr. 24*
- Via VECCHIA S. F. DA PAOLA
- Via S. F. D'ASSISI
- Via S. LUCIA
- Via S. MARTINO
- Via SAN VINCENZO
- Vico SAN VINCENZO
- Via T. TASSO
- Via P. TOGLIATTI
- Vico TREVISANI
- Via TRIESTE
- Corso UMBERTO I
- Via T. VACCA
- Via FLAMINIO VALENTE
- Vico VARESE
- Via TEN. VASCO
- Via VITT. VENETO – *dal nr. 1 al nr. 267 e dal nr. 2 al nr. 138*
- Piazza XX SETTEMBRE
- Via G. VERGA
- Via G. VICO
- Piazza VITTORIO EMANUELE
- Via TEN. VITTI

2° CATEGORIA

- Vico ACQUAVIVA
- Via F. P. AFFATATI – *tratto tra Cala Fontanelle angolo via N. Sauro*
- Vico ALBA
- Via AMALFITANA
- Vico AMALFITANA
- Largo AMALFITANA
- Vico LARGO OSCURO
- Via ARENAZZA
- Via N. ARGENTO
- Via L. ARIOSTO¹¹
- Vico AVERSA
- Via BAIONE – *dal nr. 1 al nr. 12*
- Via BARBACIARA
- C.sso BARBACIARA
- Via BARBACANA
- C.sso BARBACANA
- Via UGO BASSI – *dal nr. 1 al nr. 25*
- C.sso BELLANTUONO
- Via G. BELLINI
- Via V. BELLINI
- Via BELVEDERE
- Via G. BOCCACCIO
- C.sso BRESCIA
- Vico BRUNETTI
- Via M. BUONARROTI
- C.sso CACACE
- Largo CACAMECE
- Vico CACAMECE
- Via CADORNA – *dal nr. 1 al nr. 19/C e dal nr. 2 al nr. 8*
- C.sso CAFARO
- C.sso CAMPANELLI
- Via CAPOZZI
- Via CAPPUCCINI – *dal nr. 97 alla fine e dal nr. 104/A alla fine*
- Via CARAVAGGIO
- Vico CARBONELLI
- C.sso CARMELANO
- Vico CASALINO
- Largo CASTELLO
- Vico CASTELLO
- Via CATTEDRALE
- Piazza CATTEDRALE
- Vico CATTEDRALE

¹¹Come modificata con la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 31 luglio 2014.

- Via CAVALIERE
- Vico CAVALIERE
- Via CIMINO
- Via CRISTOFORO COLOMBO
- Via ORAZIO COMES
- Via CONCILIO VATICANO II
- Via CONGHIA
- Via SERGENTE CORBACIO
- C.sso CRISTO
- C.sso CUCCHIAIA
- Cala CURATORI
- Via SALVO D'ACQUISTO
- Via S. DA PUTIGNANO¹²
- Via L. DA VINCI
- Via PIERO DELLA FRANCESCA
- Vico DELLE PALME
- Via DELL'ERBA
- Vico DELL'ERBA
- Vico DEL VENTO
- C.sso DE MARTINO
- Via E. DE NICOLA
- Via G. DI VAGNO
- Via G. FARULLA
- Via E. FERMI
- C.sso FIORAIO
- Via ORAZIO FIUME – *dal nr. 1 al nr. 23 e dal nr. 2 al nr. 18*
- Vico FISCAIOLO
- Cala FONTANELLE – *dall'incrocio di Via Affatati alla fine*
- Largo FONTANELLE
- Largo FORNO ROMANO
- Via FORNO ROMANO
- Largo GARIBALDI
- Piazza GARIBALDI
- Via GARIBALDI
- Vico GELSO
- Vico GESUITI
- Via M. K. GHANDI
- Via GINNASIO
- Via GIOTTO
- Via F. A. GLIANES
- Via PIERO GOBETTI
- Via A. GRAMSCI
- Via F. GUICCIARDINI
- Via INSANGUINE
- Via FRA GIROLAMO IPPOLITO
- Via J. F. KENNEDY
- Via M. L. KING
- Via LEPANTO – *dal nr. 127 alla fine e dal al nr. 138 alla fine*

¹² Aggiunta con la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 31 luglio 2014.

- Via DELLA LIBERTA'
- Via MACELLO VECCHIO
- Via N. MACHIAVELLI
- C.sso MAGNO
- Via MAGNO
- Via N. MONTERISI¹³
- Corso PINTOR MAMELI – *dal nr. 59/A alla fine*
- C.sso MANZONI
- Molo MARGHERITA
- Via MARINA DEL MONDO – *dal nr. 12 alla fine*
- Via CARDINALE MARZATI
- Largo CARDINALE MARZATI
- Via F. MASACCIO
- Via GIACOMO MATTEOTTI
- Via DON MINZONI
- Viale ALDO MORO – *dall'incrocio di Via Vittorio Vento ai numeri 214 - 187*
- Via MULINI
- Via P. NENNI
- Via OBERDAN
- C.sso ORTO CARMINE
- Largo ORTO CARMINE
- Via ORTO CARMINE
- Via VECCHIA OSPEDALE
- Largo PALMIERI
- Vico PALMITESSA
- Cala PANTANO
- Via PAOLO VI
- Via PAPACENERE
- Via CESARE PALESE
- Via PEROSCIA
- Via PERRINI
- C.sso PERUGINI
- Via PERUGINI
- Via AMLETO PESCE – *dall'inizio e fino all'incrocio di Via G. Verdi*
- Via L. PICCINATO
- Largo PLEBISCITO - *dal nr. 11 al nr. 14*
- C.sso PORTANOVA
- Largo PORTAVECCHIA
- Via PORTAVECCHIA
- Via PORTO
- Cala PORTOVECCHIO
- Via PROCACCIA – *dall'incrocio con Via Giacomo Leopardi e fino all'incrocio del torrente Pagano*
- Via G. PUCCINI
- Vico PUGLIESE
- Via PURGATORIO
- Vico PURGATORIO
- C.sso CAMILLO QUERNO

¹³Aggiunta con la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 31 luglio 2014.

- Via CAMILLO QUERNO
- Via F.lli ROSSELLI
- Via NINO ROTA
- Via A. B. SABIN
- Via SALLUSTIO
- Via G. SALVEMINI
- Via F. S. SAMARELLI
- Via R. SANZIO
- Via N. SAURO - *dal nr. 12 alla fine e dal nr. 17 alla fine*
- Vico SEMINARIO
- Via CONTE CARLO SFORZA
- St.da STATALE 379
- Via L. STURZO
- Via ITALO SVEVO
- Largo SANT'ANGELO
- Via SANT'ANGELO
- Piazza S. ANNA
- Via S. ANNA
- C.sso S. ANNA
- Via VECCHIA S. ANTONIO – *dal nr. 26 alla fine e dal nr. 37 alla fine*
- Vico S. A. ABATE
- C.sso SAN BENEDETTO
- Vico SAN BENEDETTO
- Via S. CATERINA
- Via S. COSIMO
- Vico S. COSIMO
- Via S. DOMENICO
- Vico S. DOMENICO
- Via S. DONATO
- Piazza S. F. DA PAOLA
- Largo S. GIOVANNI
- Via S. GIOVANNI
- C.sso S. LEONARDO
- Largo S. LEONARDO
- Via S. LEONARDO
- Vico S. LEONARDO
- Via S. MARCO¹⁴
- Via S. MARIA
- Mura S. MARIA
- C.sso S. MARTINO
- Vico S. MARTINO
- Via S. PAOLO DELLA CROCE
- Via S. PIETRO
- Vico S. PIETRO
- Largo S. SALVATORE
- Via S. SALVATORE
- Via S. TERESA
- Via S. VITO

¹⁴ Aggiunta con la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 31 luglio 2014.

- C.sso S. VITO
- Vico TATANELLO
- Largo TORMENTO
- Via TRAINA
- Via TURATI
- C.sso SIMONE VENEZIANI
- Largo SIMONE VENEZIANI
- Via G. VERA CONSOLI¹⁵
- Via PAOLO VERONESE
- Vico VERZELLA
- Largo VESCOIVADO
- Via VITTORIO VENETO – *dal nr. 268 alla fine*

3° CATEGORIA

Tutta la zona SUBURBANA non compresa tra le piazze e le strade della prima e seconda categoria.

ART. 9 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2009.

¹⁵ Aggiunta con la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 31 luglio 2014.